



Regolamento di disciplina dell'uso del Gonfalone e dello Stemma del Comune di Rimini

(Approvato con Delibera di C. C. n. 248 del 26/10/1993)

ART. 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 2, comma 6, della Statuto del Comune e in osservanza al dettato legislativo di cui all'art. 4 della Legge 24.11.1925 n. 2264, e successive modificazioni, disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma comunali.

ART. 2. IL GONFALONE E LO STEMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO

- 1) Lo stemma civico del Comune di Rimini è stato approvato con Decreto del Capo di Governo n. 31 marzo 1930.
- 2) Come attributo della personalità, esso è proprio del Comune in quanto ne è titolare.
- 3) Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.
- 4) Nello stemma civico si riconoscono i due principali monumenti romani – l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio – il mare Adriatico e la croce guelfa.
- 5) Più precisamente lo stemma è così partito:
 - nel primo d'argento, al ponte di cinque arcate sormontato da un arco trionfale romano, il tutto al naturale movente da un mare azzurro ombrato d'argento;
 - nel secondo di rosso, alla croce dello stesso colore bordato d'argento.Esso deriva dalla fusione dell'emblema araldico del libero Comune, quale è tramandato da alcuni sigilli medioevali (arco e ponte) con la croce concessa da Papa Giulio II.
- 6) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la consulta araldica, approvato con R.D. 7 giugno 1943 n. 652, il Gonfalone del Comune di Rimini è un drappo quadrangolare del colore di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta e terminante in punta da una freccia. Sulla freccia è collocata la bandiera italiana.

ART. 3. CUSTODIA DEL GONFALONE

Presso la Residenza Comunale ci sono tre esemplari del Gonfalone:

- il primo (mt. 1,77 per mt. 2,78) stabile, collocato presso la Sala della Giunta Comunale;
- il secondo (mt. 0,98 per mt. 1,30) stabile, collocato presso la Sala del Consiglio Comunale;
- il terzo (mt. 1,18 per mt. 1,60) mobile, collocato presso il Comando di Polizia Municipale.

-

ART. 4. USO DEL GONFALONE

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24.11.1925 n. 2264 e successive modificazioni, il Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
- 2) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
- 3) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

ART. 5. UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

- 1) La partecipazione del Gonfalone - di norma - è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
- 2) L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 3) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa; sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 4) Analogamente, l'Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6. MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE.

- 1) Il Legale Rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 5) dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.
- 2) Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 5, ne consentano l' istruttoria tecnica.

ART. 7. COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- 1) Scortano obbligatoriamente il Gonfalone tre Vigili Urbani in alta uniforme.
- 2) Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il posto d' onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 3) Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d' onore al fianco del Gonfalone del Comune.
- 4) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d' onore alla destra del tavolo della presidenza.
- 5) Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d' onore è riservato a questa.

ART. 8. PROCEDURE PER L' AUTORIZZAZIONE ALL' USO DEL GONFALONE.

- 1) L' invio del Gonfalone- previa istruttoria tecnica del responsabile della Direzione Rapporti Esterni - è autorizzato dal Sindaco.
- 2) L' ordine di servizio per l' invio del Gonfalone viene effettuato agli uffici competenti - dal Dirigente della Direzione Rapporti Esterni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 9. BANDIERA COMUNALE E SUA ESPOSIZIONE.

Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone, di bandiere comunali riportanti i colori (bianco-rosso) del civico Gonfalone, per l' esposizione all' esterno degli edifici comunali ed in luoghi pubblici.

ART. 10. ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE CON IL GONFALONE O BANDIERA DEL COMUNE.

- 1) In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone o bandiera comunale spetta al tricolore nazionale il posto d' onore, a destra del vessillo comunale.
- 2) Se il tricolore nazionale e la bandiera comunale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.

ART. 11. ORARIO DI ESPOSIZIONE.

- 1) L' esposizione dei vessilli all' esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.
- 2) Nel caso che l' esposizione avvenga in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, la bandiera comunale o il Gonfalone sono esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.

ART. 12. USO DELLO STEMMA

- 1) L' uso dello stemma del Comune- così come descritto dall' art. 12, 5° comma, dello Statuto - può essere autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l' opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa in tutti i campi dell' agire umano.
- 2) Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.
- 3) Qualora il Sindaco ravvisi improprietà dell' uso dello stemma, può revocarne l' autorizzazione all' uso.